

COMUNE DI FOGLIZZO



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n 28 del 18.12.2025

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	3
ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITA' DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI	4
ART. 3 - FORME DI GESTIONE	4
TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE	4
CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE.....	4
ART. 4 - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE.....	4
ART. 5 - CHIAREZZA E CERTEZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI	5
ART. 6 - PUBBLICITA' E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI	5
ART. 7 - COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE AL SERVIZIO TRIBUTI	5
ART. 8 - ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE.....	5
ART. 9 - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO	5
ART. 10 - ANNULLABILITA' DEGLI ATTI TRIBUTARI	7
ART. 11 - NULLITA' DEGLI ATTI TRIBUTARI.....	8
CAPO II - AUTOTUTELA ED ALTRI PRINCIPI	8
ART. 12 - AUTOTUTELA OBBLIGATORIA	8
ART. 13 - AUTOTUTELA FACOLTATIVA	8
ART. 14 - DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO	9
ART. 15 - DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI.....	9
ART. 16 - PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO	10

ART. 17 – TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE	10
CAPO III - DIRITTO D’INTERPELLO	10
ART. 18 - OGGETTO.....	10
ART. 19 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI	10
ART. 20 - CONTENUTO DELLE ISTANZE.....	11
ART. 21 - INAMMISSIBILITA’ DELLE ISTANZE	11
ART. 22 - PROCEDURA ED EFFETTI	12
CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE	12
ART. 23 - OGGETTO DELL’ADESIONE	12
ART. 24 - AMBITO DELL’ADESIONE	13
ART. 25 - COMPETENZA	13
ART. 26 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO	13
ART. 27 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE	13
ART. 28 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO	14
ART. 29 - CONTENUTO DELL’ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE	14
ART. 30 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO	14
ART. 31 - MODALITA’ DI PAGAMENTO	15
ART. 32 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE	15
CAPO V RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE.....	15
ART. 33 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA	15
ART. 34 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE	17
ART. 35 - INESIGIBILITA’ ED ESITO INDAGINE	17
ART. 36 – RATEIZZAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	17
ART. 37 - DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL’ AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE.....	18
ART. 38 - RIMBORSI.....	18
ART. 39 - ACCOLLO DEL VERSAMENTO.....	18
ART. 40 - COMPENSAZIONE	19
ART. 41 – INTERESSI IN CASO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO	19
ART. 42 - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO	19
ART. 43 COMPENSI INCENTIVANTI	19

TITOLO III ENTRATE PATRIMONIALI	20
ART. 44 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.....	20
ART. 45 - RAPPORTI CON I CITTADINI	20
ART. 46 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI.....	20
ART. 47 – RATEIZZAZIONE DEI DEBITI DI NATURA PATRIMONIALE IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO	22
ART. 48 - DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL’ AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE.....	23
ART. 49 - RIMBORSI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI	23
ART. 50 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE	23
ART. 51 – INESIGIBILITA` DELLA RISCOSSIONE	23
ART. 52 - AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO	24
ART. 53 - ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA.....	24
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE	25
ART. 54 – DISPOSIZIONI FINALI.....	25
ART. 55– ENTRATA IN VIGORE.....	25

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare riconosciuta al Comune dall’art. 52 del D. Lgs.15.12.1997 n. 446 e dall’art. 50 della L. 27.12.1997 n. 449, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o patrimoniali, al fine di garantire il buon andamento dell’attività del Comune in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti. Le norme del presente Regolamento, in merito alle entrate tributarie, sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212, come riformato dal d. lgs 219/2023 e dei decreti attuativi della Legge delega n. 111/2023.
2. Per quanto attiene all’individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, e alla determinazione dell’aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni di Legge.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all’amministrazione comunale, nel caso di gestione diretta del tributo e delle entrate patrimoniali, o al concessionario, nel caso di affidamento ai soggetti indicati nella lettera b) del comma 5 dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
4. I regolamenti di disciplina dei singoli tributi devono essere coordinati col presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate tributarie.
5. La disciplina delle singole entrate patrimoniali può essere definita da apposito regolamento. Le norme del presente regolamento si applicano in quanto non in contrasto con le norme contenute nei regolamenti di disciplina delle singole entrate patrimoniali.

6. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge vigenti.

ART. 2 - INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate tributarie (IMU, TARI, Imposta di soggiorno, tributi abrogati per le annualità non decadute o prescritte);
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico;
 - le entrate derivanti dalla diffusione dei messaggi pubblicitari
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da sanzioni amministrative non tributarie;
 - le entrate derivanti da oneri concessori;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di Legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

ART. 3 - FORME DI GESTIONE

1. Il Consiglio comunale determina le forme di gestione delle entrate, anche per ciascuna di esse, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione scegliendo tra una delle forme previste dall'articolo 52, comma 5, del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, inclusa la riscossione diretta.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per i cittadini in condizioni di eguaglianza.
3. La responsabilità dell'attività organizzativa e gestionale relativa ai tributi gestiti direttamente da terzi è di questi ultimi, secondo quanto precisato nella convenzione di affidamento o di concessione

TITOLO II ENTRATE TRIBUTARIE

CAPO I - STATUTO DEL CONTRIBUENTE

ART. 4 - STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

1. Il Comune, limitatamente alle proprie competenze, regola le materie disciplinate dalla Legge 212/2000 nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi contenuti nella medesima Legge.
2. Il Comune, mediante il presente regolamento, adegua la propria azione amministrativa tributaria ai principi della Legge 212/2000 concernenti la garanzia del contraddittorio e dell'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità e l'autotutela.
3. Al fine di dare attuazione alle suddette statuizioni in materia tributaria, vengono disciplinati i seguenti istituti:
 - Diritto di interpello
 - Accertamento con adesione
 - Autotutela
 - Compensazione

- Rateazione nel rispetto della disciplina dettata dalla Legge 160/2019 - Riscossione coattiva
- Rimborsi.

ART. 5 - CHIAREZZA E CERTEZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.
2. Al fine di garantire la certezza del comportamento tributario al contribuente è istituito il diritto di interpello secondo la disciplina di cui al Capo III del presente regolamento.

ART. 6 - PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI

1. Il Comune deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi dell'amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L'amministrazione comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.
2. L'amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti del proprio Servizio Tributi.

ART. 7 - COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE AL SERVIZIO TRIBUTI

1. Al contribuente non possono essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. I documenti e le informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione amministrativa. E' facoltà dell'interessato presentare documenti al fine di definire celermente la propria situazione.

ART. 8 - ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE

1. Il Comune assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione. Il servizio è rivolto al contribuente persona fisica, con esclusione dei casi complessi che non possono essere trattati nei tempi medi di erogazione del servizio.
2. Il servizio è svolto in forma gratuita. Il Funzionario responsabile del tributo definisce le modalità di organizzazione e di erogazione del servizio di assistenza.
3. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita dal contribuente. Il Servizio Tributi non assume alcuna responsabilità per errori derivanti da notizie inesatte o incomplete.

ART. 9 - CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

1. Ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3-bis e 3-ter, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, prima dell'emissione di atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, fatta eccezione per quelli previsti dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, il Comune deve instaurare con il contribuente un contraddittorio informato ed effettivo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Gli atti per i quali sussiste il diritto al contraddittorio sono quelli riguardanti fattispecie impositive di natura non oggettiva, come, a titolo di esempio: le aree fabbricabili ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'art. 1, commi 739 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, salvo che non si tratti della mera

liquidazione di dati dichiarati dal contribuente; le aree scoperte operative, le superfici in cui si producono rifiuti speciali e la destinazione tariffaria delle superfici di particolare complessità, nella tassa sui rifiuti di cui all'art.1, commi 641, e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147; il mancato riconoscimento di un'esenzione o di un'agevolazione dichiarata dal contribuente.

3. In attuazione del comma 2 dell'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, il diritto del contribuente al contraddittorio è escluso nell'ipotesi di atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni ed in particolare per i seguenti:
 - a. gli avvisi ed i solleciti di pagamento;
 - b. il ruolo e la cartella di pagamento;
 - c. gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
 - d. gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
 - e. il fermo amministrativo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86;
 - f. gli avvisi di accertamento per omesso, parziale o ritardato pagamento del tributo, di mera liquidazione dell'imposta dovuta sulla base della dichiarazione presentata o delle informazioni già note al Comune per i quali non sussiste l'obbligo di dichiarazione;
 - g. gli avvisi di accertamento per omessa o infedele presentazione della dichiarazione, laddove la fattispecie impositiva accertata sia di natura oggettiva (oppure gli atti di recupero predisposti sulla base di mera combinazione di dati univoci);
 - h. il rifiuto espresso o tacito di rimborso dei tributi, sanzioni pecuniarie, interessi ed altri accessori;
 - i. il rigetto delle richieste di rateazione o dilazione di pagamento;
 - j. i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 800, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
 - k. il diniego espresso o tacito sull'istanza di autotutela;
 - l. il diniego o la revoca di agevolazioni laddove gli stessi siano preceduti da comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni;
 - m. gli atti di contestazione delle violazioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;
 - n. ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Sono altresì considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale della dichiarazione, esclusi dal diritto al contraddittorio, gli altri atti autonomamente impugnabili avanti agli organi della giustizia tributaria, diversi da quelli del comma 2 ed in particolare:
 - a. gli atti basati su dati nella disponibilità del Comune, dai quali le violazioni risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva;
 - b. quelli basati sulla puntuale applicazione di disposizioni normative e dei relativi provvedimenti attuativi nei confronti di contribuenti selezionati effettuate utilizzando i dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti automatizzati e sostanzialmente automatizzati;
 - c. gli atti emessi a seguito di controlli automatizzati, effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dei dati in possesso del Comune, i quali sono considerati atti di liquidazione;
 - d. gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti
5. Il diritto al contraddittorio è, inoltre, escluso nell'ipotesi di motivato fondato pericolo per la riscossione. In tal caso, nell'atto devono essere esplicitate le ragioni che giustificano il pericolo per la riscossione del credito.
6. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente lo schema di atto, a mezzo posta elettronica certificata, raccomandata con avviso di ricevimento, consegna diretta o altre modalità idonee a garantirne la conoscibilità, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela del trattamento dei dati personali.

7. La comunicazione di cui al comma precedente deve assegnare un termine non inferiore a 60 giorni entro cui il contribuente può presentare eventuali controdeduzioni ovvero per accedere agli atti del fascicolo ed estrarne copia, su richiesta del contribuente. E' facoltà del contribuente chiedere altresì di essere convocato.
8. Lo schema di atto reca, oltre all'invito alla formulazione di osservazioni, anche quello alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle osservazioni.
9. E' facoltà del funzionario responsabile del tributo, qualora lo ritenga necessario, convocare il contribuente.
10. Lo schema di atto deve quantomeno contenere:
 - a. I presupposti di fatto, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche che fondano la pretesa dell'ente;
 - b. I periodi di imposta suscettibili di accertamento;
 - c. le maggior imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
 - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni o per la richiesta di accesso ed estrazione di copia degli atti del fascicolo;
 - e. l'eventuale giorno e luogo della comparizione ai fini del contraddittorio;
 - f. l'invito alla presentazione di istanza per la definizione dell'accertamento con adesione, in luogo delle controdeduzioni qualora sia stato recepito l'istituto dell'accertamento con adesione).
11. Nel caso di convocazione del contribuente, se necessario può essere redatto un formale verbale dell'incontro, nel quale devono essere indicate le motivazioni e gli elementi forniti dal contribuente stesso.
12. Laddove all'esito delle osservazioni ne emergano i presupposti, le parti possono dare corso, di comune accordo, al procedimento di accertamento con adesione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e del vigente regolamento comunale in materia.
13. Il contraddittorio deve essere informato ed effettivo, rendendo edotto il contribuente di tutte le motivazioni della pretesa tributaria.
14. L'accesso del contribuente agli atti del fascicolo e l'estrazione di copie deve essere consentito nei limiti di quanto necessario per permettere al contribuente una completa conoscenza della pretesa tributaria e della motivazione della stessa, con esclusione dell'accesso ai dati personali eventualmente presenti nel fascicolo non strettamente necessari a tal fine e nel rispetto, comunque, delle vigenti norme in materia di trattamento dei dati personali e del diritto alla riservatezza.
15. L'atto non può essere emesso prima della scadenza del termine ammesso per la presentazione delle osservazioni. L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ufficio ritiene di non accogliere.
16. Qualora la scadenza del termine previsto per la presentazione delle osservazioni sia successiva a quella del termine di decadenza per la adozione dell'atto conclusivo ovvero se tra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrano meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

ART. 10 – ANNULLABILITA' DEGLI ATTI TRIBUTARI

1. Ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di Legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.
2. I motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.
3. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 1, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

ART. 11 – NULLITA' DEGLI ATTI TRIBUTARI

1. Ai sensi dell'art. 7-ter della Legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti del Comune impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D. Lgs 219/2023.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

CAPO II - AUTOTUTELA ED ALTRI PRINCIPI

ART. 12 – AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

1. Il Funzionario Responsabile del tributo procede all'annullamento in autotutela in tutto o in parte di un atto di imposizione ovvero rinuncia all'imposizione, anche in assenza di specifica istanza del contribuente, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:
 - a) errore di persona;
 - b) errore di calcolo;
 - c) errore sull'individuazione del tributo;
 - d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;
 - e) errore sul presupposto d'imposta;
 - f) mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - g) mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini previsti a pena di decadenza.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole al Comune, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.
3. Il provvedimento deve essere notificato al contribuente interessato.
4. Ai sensi dell'art. 10-quater, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
5. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-bis), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il rifiuto espresso o tacito di autotutela obbligatoria può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, rispettivamente, entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rifiuto ovvero trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, nel caso di rifiuto tacito. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni di Legge.

ART. 13 – AUTOTUTELA FACOLTATIVA

1. Fuori dei casi previsti ai fini dell'autotutela obbligatoria, il Comune può comunque procedere all'annullamento, in tutto in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dell'interesse pubblico tenuto conto del miglioramento del rapporto con il contribuente e del ripristino della legalità.
2. Nell'esercizio dell'autotutela il Funzionario Responsabile del tributo dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.

3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente.
4. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.
5. La richiesta deve riportare i dati anagrafici e il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.
6. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.
7. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
8. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.
9. Il provvedimento di autotutela deve essere notificato al contribuente.
10. Ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g-ter), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il diniego espresso di autotutela può essere impugnato dal contribuente avanti agli organi di giustizia tributaria, entro il termine previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. E' fatta salva la sospensione feriale dei termini prevista dalle vigenti disposizioni.
11. Ai sensi dell'art. 10-quinquies, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dal Comune ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

ART. 14 – DIVIETO DI BIS IN IDEM NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta.
2. In particolare, ai sensi del precedente comma 1, il contribuente non può essere oggetto di più atti di accertamento per lo stesso oggetto impositivo in presenza di plurime violazioni nello stesso periodo di imposta, mentre è possibile notificare al contribuente più avvisi di accertamento relativi alla stessa annualità in caso di diverse tipologie di violazioni (relative al versamento o alla denuncia) nonché oggetti impositivi differenti. Resta fermo che l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte del Comune, appositamente specificati nei medesimi.

ART. 15 – DIVIETO DI DIVULGAZIONE DEI DATI

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, il Comune ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla Legge. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di accesso da parte del Comune alle banche dati detenute da soggetti pubblici o gestori di pubblici servizi.
2. E' fatto divieto al Comune di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per Legge, ove da essa non specificamente derogati.

ART. 16 – PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA' NEL PROCEDIMENTO TRIBUTARIO

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.
2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per l'attuazione del tributo, non eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale ed alle sanzioni tributarie.
4. A tal fine il Comune deve notificare al contribuente la specifica tipologia di atto tributario che oltre ad essere rispondente alle previsioni normative sia più adatto al rispetto del principio di proporzionalità. Le sanzioni amministrative sono determinate nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in modo da ricondurle nell'ambito del principio di ragionevolezza, tenuto conto anche di quanto evidenziato dal comma 4 del citato art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

ART. 17 – TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE. ERRORI DEL CONTRIBUENTE

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO III - DIRITTO D'INTERPELLO

ART. 18 - OGGETTO

1. Il diritto di interpello del contribuente in materia di tributi comunali è disciplinato dal presente regolamento in attuazione e sulla base dei principi degli artt.1 e 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212 e del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
2. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante l'applicazione delle disposizioni tributarie quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime.
3. Non possono formare oggetto di interpello fattispecie sulle quali il Comune abbia fornito istruzioni, chiarimenti ed interpretazioni di carattere generale. In tale evenienza gli uffici comunicano all'interessato le istruzioni già emesse con invito ad ottemperarvi. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.
4. La presentazione delle istanze di cui al comma 1 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

ART. 19 - LEGITTIMAZIONE E PRESUPPOSTI

1. Possono presentare istanza di interpello, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, i contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla Legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie.
2. Le Associazioni sindacali e di categoria, i Centri di Assistenza Fiscale e gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati.
3. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla Legge per la presentazione della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima senza che, a tali fini, assumano valenza i termini concessi all'amministrazione per rendere la propria risposta.
4. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata al Comune mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso posta elettronica certificata.

ART. 20 - CONTENUTO DELLE ISTANZE

1. L'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale;
 - b) l'oggetto sommario dell'istanza;
 - c) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
 - d) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - e) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - f) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'amministrazione e deve essere comunicata la risposta;
 - g) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso.
2. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente.
3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere b), d), e), f) e g) del comma 1, l'amministrazione invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

ART. 21 - INAMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE

1. Le istanze di cui al presente capo sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei requisiti di cui all'articolo 18;
 - b) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente;
 - c) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - d) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;

- e) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

ART. 22 - PROCEDURA ED EFFETTI

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Comune è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata entro novanta giorni (90) decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello da parte del Comune. Il termine è in ogni caso sospeso tra il 1° agosto ed il 31 agosto e ogni volta che è obbligatorio richiedere un parere preventivo ad altra amministrazione. Se il termine di scadenza della risposta cade di sabato o in giorno festivo è prorogato al primo giorno non festivo successivo. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.
2. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.
3. Le risposte alle istanze di interpello di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, non sono impugnabili.

CAPO IV - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 23 - OGGETTO DELL'ADESIONE

1. Il presente capo, adottato ai sensi dell'art. 50 della Legge 449/97 e dell'art.52 del d.lgs. 446/97, ha per oggetto la disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione, secondo le disposizioni del d.lgs. 19/6/1997 n. 218 come modificato dal d. lgs 13/2024. L'accertamento con adesione è introdotto nell'ordinamento comunale con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, di limitare il contenzioso e di anticipare la riscossione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente, nel rispetto delle disposizioni che seguono e delle norme contenute nel d.lgs. 218/1997.

ART. 24 - AMBITO DELL'ADESIONE

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone l'esistenza di materia concordabile, di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano pertanto dal campo di applicazione dell'istituto le questioni "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, determinati o obiettivamente determinabili.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione.

ART. 25 - COMPETENZA

1. La competenza alla gestione della procedura di accertamento con adesione è affidata al Funzionario responsabile del tributo.

ART. 26 - ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento può essere attivato:
 - a) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 6 bis della Legge 212/2000, dopo la ricezione dello schema di atto;
 - b) su istanza del contribuente, nel caso di avviso di accertamento per il quale si applica il contraddittorio preventivo, dopo la notifica dell'avviso, in alternativa all'ipotesi di cui alla precedente lettera a);
 - c) su istanza del contribuente, successivamente all'avvio di procedure ed operazioni di controllo;
 - d) di comune accordo tra le parti, all'esito delle osservazioni presentate dal contribuente nel contraddittorio preventivo di cui all'art. 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, laddove emergano i presupposti per un accertamento con adesione.

ART. 27 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Nel caso di avviso di accertamento o di rettifica per i quali si applica il contraddittorio preventivo, il contribuente può formulare istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito anche telefonico, entro 30 giorni dalla comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212. Il contribuente può presentare istanza di accertamento con adesione anche nei 15 giorni successivi alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dallo schema di atto, fatta eccezione l'ipotesi in cui il contribuente si sia avvalso della facoltà di presentare istanza di accertamento con adesione di cui al primo periodo del presente comma. In questa ipotesi, il termine per l'impugnazione dell'atto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado è sospeso per un periodo di 30 giorni.
2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari, accessi, ispezioni e verifiche. In questo caso qualora tra la data di comparizione e quella di decadenza del Comune dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario.

3. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, sia nell'ipotesi del comma 1 che del comma 2, l'ufficio deve formulare al contribuente, anche telefonicamente, un invito a comparire, contenente la data e il luogo in cui il contribuente stesso o un suo rappresentante dovrà presentarsi per l'instaurazione del contraddittorio.
4. L'invito non costituisce un obbligo per l'ufficio che è comunque tenuto a comunicare il mancato accoglimento dell'istanza.
5. La mancata comparizione nel giorno indicato senza una precedente comunicazione comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento e della posizione.
6. Prima della data fissata nell'invito il contribuente può avanzare richiesta motivata di differimento; la decisione in merito all'accoglimento della richiesta è rimessa all'ufficio.
7. Nel caso in cui il contribuente abbia presentato istanza di accertamento con adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento o di rettifica, che sia stato preceduto dal contraddittorio preventivo ai sensi dell'art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, il Comune, ai fini dell'accertamento con adesione, non è tenuto a prendere in considerazione elementi di fatto diversi da quelli dedotti con le eventuali osservazioni presentate dal contribuente, ai sensi del suddetto art. 6-bis, comma 3, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, e comunque da quelli che costituiscono l'oggetto dell'avviso di accertamento o rettifica.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura, è dato atto in apposito verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.

ART. 28 - SVOLGIMENTO DEL CONTRADDITTORIO

1. Lo svolgimento del contraddittorio tra comune e contribuente deve constare da verbale riassuntivo redatto al termine del procedimento e sottoscritto da entrambe le parti. In caso di perfezionamento dell'adesione, il verbale riassuntivo è sostituito dall'atto di accertamento con adesione.
2. Se sono necessari più incontri allo scopo di definire il tentativo di definizione, le date successive alla prima verranno stabilite alla fine di ciascun incontro.

ART. 29 - CONTENUTO DELL'ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, il Comune redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Funzionario responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati:
 - a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;
 - b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;
 - c) le modalità di versamento delle somme dovute.

ART. 30 - ESITO NEGATIVO DEL PROCEDIMENTO

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.
2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra modalità telematica.

ART. 31 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'atto, in coerenza con le disposizioni sulla riscossione coattiva prevista dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i cinquantamila euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
3. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.
4. Il mancato pagamento delle somme dovute sulla base dell'accordo perfezionato comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero coattivo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni ai sensi del citato comma 792.

ART. 32 - PERFEZIONAMENTO ED EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento di tutte le somme dovute ovvero con il versamento della prima rata, in caso di rateazione.
2. Con il perfezionamento dell'atto di adesione, il rapporto tributario che è stato oggetto del procedimento, risulta definito. L'accertamento definito con l'adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
3. La definizione non esclude l'esercizio di un'ulteriore azione accertatrice:
 - a) qualora la definizione stessa riguardi accertamenti parziali;
 - b) nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso dell'ufficio al momento dell'accertamento;
4. L'avviso di accertamento, eventualmente notificato, perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.
5. A seguito della definizione, le sanzioni per violazioni concernenti i tributi oggetto dell'adesione si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla Legge.

CAPO V RISCOSSIONE E RATEIZZAZIONE

ART. 33 - REGOLE GENERALI PER LA RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo ai tributi dell'ente emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di

pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

2. Gli atti di cui al comma 1 del presente articolo acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
3. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le spese di notifica e le tipologie di spesa approvate con il Decreto ministeriale 14 aprile 2023, recante Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
4. La riscossione coattiva di somme dovute a titolo di tributo escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto-Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1° dicembre 2016 n. 225.
5. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale.
6. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni amministrative ed interessi, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, risulti inferiore a quanto previsto dal comma 794 della Legge 160/2019, salvo diversa disposizione dei Singoli Regolamenti.
7. Il funzionario responsabile del tributo ha facoltà di differire la scadenza dei termini ordinari di versamento, per un massimo di 60 giorni, nei casi di posizioni contributive soggette a riesame ai fini del corretto computo dell'imposta. A tal fine il contribuente presenta apposita istanza motivata al Funzionario responsabile del Tributo che provvederà all'eventuale accoglimento della richiesta.

8. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a quanto previsto dal comma 794 della Legge 160/2019, salvo diversa disposizione dei singoli Regolamenti.

ART. 34 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 35 - INESIGIBILITÀ ED ESITO INDAGINE

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Mancato perfezionamento della notifica tenuto conto delle risultanze anagrafiche;
 - b) Procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;
 - d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART. 36 – RATEIZZAZIONE DEI DEBITI NON ASSOLTI IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la rateizzazione dell'importo dovuto, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
 - b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.
 - c) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - ✓ da 100,01 a 1.000,00 euro: fino a dodici rate mensili;
 - ✓ da euro 1.000,01 a euro 5.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - ✓ oltre 5.000,01: fino a 32 rate mensili;
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di

temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.

3. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) comma 1 e di quanto previsto al comma 2, in ragione della entità dello stesso.
4. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà che verrà valutata dal funzionario di cui al comma 3.
5. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c) comma 1.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Il funzionario di cui al comma 3, può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. Se richiesta, in caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
8. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 33 comma 5, del presente Regolamento, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

ART. 37 - DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate – riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

ART. 38 - RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso a pena di nullità deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a quanto previsto dal comma 794 della Legge 160/2019, salvo diversa disposizione dei singoli Regolamenti.

ART. 39 - ACCOLLO DEL VERSAMENTO

1. E' ammesso l'accollo del debito d'imposta altrui senza liberazione del contribuente originario. Il contribuente e l'accollante devono presentare nei 90 giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l'avvenuto accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:

- ✓ generalità e codice fiscale del contribuente;
- ✓ generalità e codice fiscale dell'accollante;
- ✓ il tipo di tributo e l'ammontare oggetto dell'accollo.

ART. 40 - COMPENSAZIONE

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota ancora dovuta eventuali eccedenze del medesimo tributo versato sugli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, prima della scadenza del termine di versamento, apposita comunicazione, contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d'imposta;
 - la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o, qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare all'istanza di rimborso presentata.
3. Prima di procedere alla compensazione delle somme, il contribuente deve acquisire nulla osta dall'ufficio tributi del comune. In ogni caso, il nulla osta non costituisce accertamento dell'esistenza delle somme di cui si chiede la compensazione.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non opera per importi complessivi superiori a euro 5.000,00 calcolati per singole annualità d'imposta.

ART. 41 – INTERESSI IN CASO DI ACCERTAMENTO E RIMBORSO

1. La misura degli interessi sia per le somme a credito dei contribuenti, sia per le somme a debito richieste mediante avviso di accertamento, è fissata nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile, con maturazione giorno per giorno.

ART. 42 - SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO

1. Con deliberazione della Giunta comunale, i termini ordinari del versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da calamità naturali di grave entità, ovvero nel caso di eventi eccezionali non prevedibili, che incidono in modo rilevante nel normale andamento dell'attività o della vita familiare del contribuente.

ART. 43 COMPENSI INCENTIVANTI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018 il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, è destinato,

limitatamente all'anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, mediante contrattazione integrativa, al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248. Il beneficio attribuito non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale. La presente disposizione non si applica qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione”.

TITOLO III ENTRATE PATRIMONIALI

ART. 44 - SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate patrimoniali, i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART. 45 - RAPPORTI CON I CITTADINI

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
2. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

ART. 46 - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. L'entrata è accertata quando in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica).
2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo).
3. I responsabili dei relativi servizi dell'entrata contestano il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria, mediante comunicazione scritta. La comunicazione, recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, dell'indicazione del responsabile del procedimento, nel rispetto del relativo regolamento è resa nota al cittadino mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile o mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento o nelle altre forme telematiche ammesse dalla Legge.
4. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento relativo alle entrate patrimoniali dell'ente, emesso dal medesimo ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto finalizzato alla riscossione, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché

l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

5. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.
6. Nel caso di riscossione coattiva diretta o mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, si applicano le seguenti regole, ai sensi del comma 803 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, per il recupero di oneri e spese a carico del debitore:
 - a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le spese di notifica e le tipologie di spesa approvate con il Decreto ministeriale 14 aprile 2023, recante Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, nonché i regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.
7. La riscossione coattiva di somme escluse dall'applicazione del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, sulla base di valutazioni di efficacia efficienza economicità del servizio, può essere effettuata con:
 - a) la procedura dell'ingiunzione di cui al RD 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo II del DPR 602/73, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva è svolta in proprio dall'ente locale o è affidata ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del d.lgs. n. 446/97;
 - b) la procedura del ruolo di cui al DPR 602/73, se la riscossione coattiva è affidata agli Agenti della riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in Legge 1° dicembre 2016 n. 225.
8. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, si applicano, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto di cui al comma 1 ovvero dalla notifica di ingiunzione fiscale, fino alla data del pagamento, gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale. In caso di riscossione a mezzo ADER si applicano gli interessi di mora previsti dalla lettera i) del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 150/2019.
9. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a quanto previsto dal comma 794 delle Legge 160/2019, salvo diversa disposizione dei singoli Regolamenti.
10. In caso di riscossione coattiva diretta, non si fa luogo alla misura cautelare e/o esecutiva se l'importo complessivo del credito maggiorato di sanzioni e interessi (escluse spese di riscossione) è inferiore a quanto previsto dal comma 794 delle Legge 160/2019, salvo diversa disposizione dei singoli Regolamenti e salvo il caso in cui la somma riferita a più carichi di importo inferiore comporti un carico cumulato almeno pari alla suddetta somma.

11. Non si procede alla riscossione delle somme residue poste in riscossione coattiva, se l'importo complessivo dovuto a titolo di oneri, spese e interessi di mora risulta inferiore a quanto previsto dal comma 794 della Legge 160/2019, salvo diversa disposizione dei singoli Regolamenti.

ART. 47 – RATEIZZAZIONE DEI DEBITI DI NATURA PATRIMONIALE IN CASO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, di natura tributaria, richieste con avviso di accertamento esecutivo, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 o richieste con notifica di ingiunzione di pagamento, il Funzionario responsabile del tributo o del soggetto affidatario in caso di riscossione affidata a soggetti abilitati indicati al medesimo comma 792, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato temporaneo di difficoltà, la rateizzazione dell'importo dovuto, nel rispetto delle seguenti regole, tenuto conto della disciplina contenuta nei commi da 796 a 802 dell'articolo 1 della Legge 160/2019:
 - a) si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale; a tal fine si rinvia ai criteri definiti per l'Agente nazionale della riscossione;
 - b) l'importo minimo al di sotto del quale non si procede a dilazione è pari euro 100,00.
 - c) articolazione delle rate mensili per fasce di debito:
 - ✓ da 100,01 a 1.000,00 euro: fino a dodici rate mensili;
 - ✓ da euro 1.000,01 a euro 5.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - ✓ oltre 5.000,01: fino a 32 rate mensili;
2. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la rateizzazione concessa può essere prorogata una sola volta a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso.
3. Il Funzionario responsabile stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate alla lettera c) comma 1 e di quanto previsto al comma 2, in ragione della entità dello stesso.
4. A tal fine è sufficiente la dichiarazione di stato temporaneo di difficoltà che verrà valutata dal funzionario di cui al comma 3.
5. In presenza di debitori che presentano una situazione economica patrimoniale e/o personale particolarmente disagiata, comprovata da idonea documentazione, sono ammesse deroghe migliorative alle fasce di debito previste dalla lettera c) comma 1.
6. In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione.
7. Il funzionario di cui al comma 3, può richiedere presentazione di apposita garanzia bancaria o assicurativa o altra idonea garanzia sulla base dell'importo dilazionato e della situazione patrimoniale del debitore. Se richiesta, in caso di mancata presentazione di idonea garanzia, l'istanza non può essere accolta.
8. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 46 comma 9, del presente Regolamento, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.

ART. 48 - DISCIPLINA DELLA RATEIZZAZIONE PER IMPORTI AFFIDATI ALL'AGENTE NAZIONALE DI RISCOSSIONE

1. Ai sensi delle disposizioni contenute negli articoli 26 del d.lgs. 46/99 e nell'art. 19 del DPR 602/73, la richiesta di rateizzazione riferita a importi iscritti in carichi trasmessi all'Agenzia delle Entrate – riscossione, deve essere presentata al medesimo agente nazionale di riscossione, che agirà secondo le disposizioni normative e le direttive proprie.

ART. 49 - RIMBORSI DELLE ENTRATE PATRIMONIALI

1. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di Legge o di regolamento concernenti le singole tipologie di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).
2. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si applicano le norme in materia di ripetizione dell'indebito.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 120 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Sulle somme rimborsate si applicano gli interessi a decorrere dalla data dell'eseguito versamento, calcolati nella misura del saggio legale di cui all'art. 1284 del Codice civile.
7. Non si fa luogo al rimborso se l'importo dovuto per ogni anno risulta inferiore a quanto previsto dal comma 794 delle Legge 160/2019, salvo diversa disposizione dei singoli Regolamenti.

ART. 50 - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 51 – INESIGIBILITÀ DELLA RISCOSSIONE

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:
 - a) Mancato perfezionamento della notifica tenuto conto delle risultanze anagrafiche;
 - b) Procedure concorsuali che rendano infruttuoso il recupero;
 - c) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva;

- d) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo;
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi;
 - f) Limite di importo che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART. 52 - AUTOTUTELA AD INIZIATIVA DEL SOGGETTO OBBLIGATO

1. Il soggetto passivo o il soggetto obbligato possono richiedere, con istanza motivata da prodursi in carta libera, l'annullamento o la sospensione degli atti.
2. Il funzionario responsabile competente, nel termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, provvede con atto motivato ad accogliere o a rigettare l'istanza, dandone comunicazione al soggetto obbligato.
3. L'annullamento di atti contro i quali pende ricorso è comunicato alla Segreteria dell'organo giudicante.

ART. 53 - ESERCIZIO DELL'AUTOTUTELA

1. Il Funzionario responsabile dell'entrata deve procedere con atto motivato, anche di propria iniziativa, all'annullamento o alla revisione, anche parziale, dei propri provvedimenti quando dal loro riesame risultino palesemente illegittimi.
2. Il Funzionario responsabile dell'entrata può revocare i propri provvedimenti, qualora ragioni di opportunità o di convenienza richiedano un nuovo apprezzamento degli elementi di fatto o di diritto del provvedimento medesimo.
3. Nel potere di annullamento o di revoca deve intendersi ricompreso anche il potere del funzionario di sospendere gli effetti dell'atto quando risulti incerta la sua legittimità.
4. Costituiscono ipotesi non esaustive di illegittimità dell'atto:
 - errore di persona;
 - errore logico o di calcolo;
 - errore sul presupposto;
 - mancata considerazione di pagamenti;
 - mancanza di documentazione successivamente sanata;
 - errore materiale del soggetto passivo, facilmente riconoscibile dall'ufficio.
5. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune per motivi di ordine sostanziale.
6. L'annullamento degli atti comporta la restituzione delle somme indebitamente corrisposte dal soggetto obbligato.
7. L'annullamento di un atto invalido non ne impedisce la sua sostituzione, entro i termini di decadenza o prescrizione stabiliti dalla Legge.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 54 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Leggi vigenti.

ART. 55– ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.